

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
(NOMINATO CON DPRG N. 090/PRES. DD. 28/04/2016)

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2016
PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI E DI ATTIVITÀ NEL PERIODO ESTIVO
2016**

Richiamati

- la deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.04.2016 che:
 - ha preso atto, tra l'altro, dell'incorporazione, a decorrere dal 01.05.2016, dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", la quale è subentrata nelle funzioni del predetto ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa sottoscritto il 22.04.2016;
 - ha disposto che, a decorrere dal 01.05.2016, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" viene ad assumere il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (A.S.U.I.);
- l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, tutt'ora in vigore, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo della produttività, nonché la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
- l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016, sottoscritto in data 4 aprile 2016, tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto e reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016;

dato atto

che, risulta necessario addivenire ad un accordo stralcio per l'utilizzo di parte delle risorse aggiuntive regionali 2016 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2016;

che, tenuto conto della recente istituzione dell'A.S.U.I., detto accordo ha peraltro la finalità di avviare una prima fase di adeguamento dei criteri di remunerazione utilizzati nell'ambito territoriale ed ospedaliero e che, pertanto, le tariffe previste potrebbero essere ridefinite in occasione della revisione dei contratti integrativi aziendali vigenti per ciascuna area;

premesse che

- il piano di attività estivo 2016, redatto tenuto conto di quanto richiesto ai RID/RTD ed ai coordinatori e dagli stessi comunicato alla Direzione aziendale, ha come finalità quella di contemperare la garanzia dei livelli di erogazione delle prestazioni durante il periodo estivo con il diritto dei lavoratori al recupero psicofisico come previsto dai C.C.N.L e il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. La garanzia dei livelli di produzione aziendali ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti sono elementi indispensabili al mantenimento dell'azienda ed alla sua crescita: di conseguenza il piano di attività estivo deve essere considerato come importante strumento per garantire la continuità della produzione a sua volta dipendente dalla tutela del suo patrimonio di Risorse Umane;
- il piano di attività estivo è stato redatto considerando una fisiologica assenza di operatori per esigenze non preventivabili e non evitabili (assenze per malattia, lutti, eventi imprevedibili). In linea teorica, la necessità di dare copertura a queste assenze quando superano il livello fisiologico "preventivato" potrebbe essere garantita dall'assunzione, anche se per un breve periodo, di un certo numero di operatori destinati a "coprire" gli spazi della turnistica programmata, con una mobilità interna assicurata dagli stessi fra le varie SS.CC. dell'Azienda. Tuttavia, questa ipotesi appare idonea dal punto di vista teorico, ma si deve considerare che soprattutto per le mansioni più specializzate (infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti), la professionalità/competenza/abilità richieste sono assolutamente specifiche in base al contesto in cui viene inserito l'operatore (es. laboratorio chimico clinico, servizio immunotrasfusionale, servizio di anatomia patologica). Le stesse considerazioni valgono per la professione infermieristica: l'assistenza ad un paziente in ambito specialistico non è assolutamente garantibile da tutti

gli operatori ed immediatamente fruibile da parte del neoassunto; l'elevata tecnologia, le conoscenze sottese a qualsiasi atto assistenziale, la complessità del processo di gestione e somministrazione delle terapie richiedono conoscenze / competenze / abilità professionali che - in alcuni contesti - richiedono mesi per essere acquisite. Per quanto riguarda infine le mansioni meno specialistiche, l'intervento tempestivo da assicurare rispetto alle assenze impreviste trova ostacolo nella tempistica relativa alla procedura che deve essere attivata anche per l'acquisizione a tempo determinato. Tenuto conto dei vincoli di bilancio posti dalla programmazione regionale, per l'estate 2016 si è quindi previsto l'anticipo dell'assunzione di infermieri e OSS a copertura del turn over che si realizza dal 1° giugno 2016.

- rilevato

che, con nota Prot. n. 3328/T.GEN.III.3.L dd. 27.05.2016, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione;

che, nella seduta del 30.05.2016, le parti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione del CCNL 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40, c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. n. 3475 dd. 07.06.2016 al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 15.06.2016, sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha espresso parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata per il giorno 04.07.2016.

Tutto ciò premesso,

tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e le OO.SS. e la R.S.U. dell'area del personale del Comparto, in esito a quanto discusso nella riunione del 30.05.2016.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) I progetti per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016 si pongono l'obiettivo di:

- garantire la fruizione delle ferie nel periodo estivo secondo quanto sin qui assicurato in Azienda e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti;

- mantenere l'articolazione del turno già programmato nella struttura di appartenenza;

- garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.;

- assicurare una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio del personale del comparto - mensile - settimanale - quindicinale - ad opera della Direzione infermieristica, per una valutazione delle unità giornalmente presenti al fine di intervenire sulle eventuali criticità (area ospedaliera);

2) Gli allegati protocolli operativi - area ospedaliera e area territoriale - che saranno diffusi a cura dell'Amministrazione a tutte le articolazioni organizzative interessate, descrivono le modalità operative e i criteri di gestione.

3) Una prima verifica congiunta sull'utilizzo delle prestazioni aggiuntive/rar si attuerà entro la prima metà del mese di luglio sia per le strutture assistenziali che per quelle economiche, in relazione ai dati disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse messe a disposizione e l'andamento nell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ferma restando la facoltà per le rappresentanze sindacali di chiedere incontri di verifica non programmati se nel corso del periodo dovessero verificarsi situazioni particolari.

4) Per il periodo dal 30 maggio 2016 le parti - tenuto conto dell'intesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali 2016 formalmente sottoscritta - continuano di estinazione ai progetti per il mantenimento

dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016, in questa fase, le seguenti quote di finanziamento iniziale a carico delle Risorse Aggiuntive Regionali:

- € 310.000,00 di cui € 275.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli assistenziali a fronte di assenze non preventivabili, e € 35.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività nelle strutture economiche (**Allegato 1 – area ospedaliera**);


- € 120.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei turni di presenza nel periodo estivo (**Allegato 2 – area territoriale**).

5) Le parti precisano che le finalizzazioni definite nella presente intesa saranno recepite nell'accordo complessivo sulla finalizzazione delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'esercizio 2016.

6) La presente intesa, che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio aziendale per l'esercizio 2016 intervenendo sulle risorse rese disponibili dalla Regione, sarà trasmessa a cura dell'Amministrazione al Collegio sindacale per le valutazioni di competenza, trattandosi di accordo correlato alla materia prevista dall'art. 4 del CCNL/1999, precisando fin d'ora che, in assenza di rilievi da parte dell'organismo di controllo interno, la sua sottoscrizione deve intendersi definitiva (fatta salvo quanto previsto al punto 5). A fronte di rilievi eventualmente formulati dal Collegio sindacale, le parti si riconvocheranno immediatamente per l'analisi delle osservazioni formulate e per apportare eventuali modifiche al testo sottoscritto, ove richieste dall'organo di controllo.

7) La presente intesa sarà trasmessa inoltre all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, per le valutazioni di competenza.


8) Le relazioni periodiche e quella conclusiva di attività saranno redatte dalle Direzioni competenti e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione.

Trieste, 4 Luglio 2016
IL DIRETTORE GENERALE
- 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU 

FIALS 

CGILTIP 

UIL FPL 

**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI A FRONTE DI
ASSENZE NON PREVENTIVABILI NEL PERIODO ESTIVO
ANNO 2016**

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni –per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 30 maggio 2016 al 2 ottobre 2016 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura, in presenza di situazioni eccezionali descritte al punto 1), di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi) con la preventiva autorizzazione della Direzione Infermieristica in servizi attivi nell'arco delle 24 ore (in tale fattispecie, si considerano i servizi dove la copertura sulle 24 h è garantita anche mediante il ricorso al servizio di pronta disponibilità) e delle 12 ore. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare una modifica della turnistica programmata (turno in quinta).
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori delle singole strutture complesse provvedono ad inoltrare preventivamente alla Direzione Infermieristica, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva è richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto del profilo di appartenenza, di un'equa rotazione del personale resosi disponibile e prevalentemente nel Dipartimento/struttura di afferenza; la stessa, con il consenso dell'operatore e su disposizione della Direzione Infermieristica, potrà essere resa anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi complessivi al mese.
6. La Direzione Infermieristica provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di reparto e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato (fermo restando che la frazione non può essere inferiore a 60 minuti) fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.

8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o di permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive a qualsiasi titolo, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente. Nell'ipotesi eccezionale che la prestazione aggiuntiva preceda e/o segua l'orario contrattualmente previsto (turno programmato), deve essere garantita un'interruzione di almeno 30 minuti fra le due prestazioni lavorative.
9. Il coordinatore non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo casi eccezionali, motivati e autorizzati ai sensi del precedente punto 3).
10. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo pari ai valori evidenziati nella tabella.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturmo	Notturmo festivo
A (ausiliario)	140	154	242	275
B-Bs (OSS)	175	175	275	297
C (I.G.)	175	175	275	319
D-Ds	210	224	352	385

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

11. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore, saranno inoltrate alla Direzione Infermieristica su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La Direzione Infermieristica con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller signature on the right, and the initials 'IN' and 'G' below.

SC LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI - SS ECONOMATO
PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ATTIVITA' PRESSO IL
CENTRALINO, IL SERVIZIO UNICO DI PORTIERATO AZIENDALE E TRASPORTI ESTERNI
NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2016

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 30 maggio 2016 al 2 ottobre 2016 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Direttore della SC Logistica e servizi economici nei servizi attivi nell'arco delle 24 ore del Centralino, del Portierato Unico Aziendale e dei Trasporti Esterni. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori dei singoli servizi provvedono ad inoltrare preventivamente al Direttore della SC Logistica e servizi economici, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi complessivi.
6. La SC di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo



se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente.

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A	140	154	242	275
B	175	175	275	297
C	175	175	275	319

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

10. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore di ciascun servizio, saranno inoltrate alla SC Logistica e servizi economici su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La SC Logistica e servizi economici con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top left, a signature in the middle right, and a signature at the bottom left.

ALLEGATO 2 – AREA TERRITORIALE

1. Al fine di assicurare al personale del comparto afferente alle strutture di seguito indicate la fruizione delle ferie nel periodo estivo, contrattualmente dovute, si rende necessaria la definizione di un progetto organizzativo per assicurare la copertura delle presenze nel periodo estivo, mantenendo l'assetto operativo ordinario.
2. Il progetto coinvolge il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e pieno, operante presso la **SS Sistema 118**, presso la **RSA S. Giusto** e presso il SID del Distretto 2, qualora chiamato a garantire la copertura dei turni in RSA.
3. Durata del progetto: dal 30 maggio 2016 al 2 ottobre 2016 compreso.
4. Il perseguimento del progetto prevede ed impone uno specifico impegno temporale, aggiuntivo rispetto a quello ordinario (*"eccedenza oraria"*), che dovrà pertanto essere garantito esclusivamente nel periodo di vigenza del progetto.
5. L'entità del maggiore impegno (*"eccedenza oraria"*) è definita di seguito per ciascuna struttura:
 - SS Sistema 118: **2670 ore**;
 - RSA S. Giusto – Distretto 2: **400 ore**.
6. Le ore così lavorate non saranno oggetto, in ogni caso, né di recupero né di altra forma di pagamento, essendo compensate dal valore dell'incentivo erogato corrispondente:

Categoria	Valore €/h diurno	Valore €/h diurno festivo	Valore €/h notturno	Valore €/h notturno festivo
A (ausiliario)	20	22	22	25
B-Bs (OSS)	25	25	25	27
C (I.G.)	25	25	25	29
D- Ds	30	32	32	35

7. Il personale coinvolto nella realizzazione del progetto, verrà individuato dai Responsabili delle Strutture coinvolte che provvederanno a verificare preventivamente la disponibilità del personale interessato mediante idonea rilevazione (adesione volontaria), con la quale il personale si impegna a coprire la turnazione secondo le esigenze previste.
8. La quota oraria di risorse aggiuntive regionali spettante verrà erogata, di regola, nel secondo mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, previa valutazione dei turni effettivamente svolti, e quindi dello stato di avanzamento del progetto da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base di idoneo modulo certificativo redatto dal coordinatore del servizio. Ciascun dipendente percepirà quindi il compenso individuale spettante sulla base delle ore effettivamente svolte (non viene previsto un limite individuale massimo di ore remunerabili) e comunque nei limiti del budget di ore complessivo attribuito alla Struttura per la realizzazione dell'obiettivo. La turnazione del personale verrà articolata a rotazione garantendo un'equa distribuzione delle ore.
9. Il numero delle ore svolte in *"eccedenza oraria"* deve essere sempre codificato dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice "60" sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione resa dopo il normale orario di servizio. Per essere remunerati con le risorse aggiuntive regionali, possono essere computati esclusivamente i periodi di tempo pari o superiori a 60 minuti. Superati i 60 minuti, il tempo liquidabile è arrotondato per difetto a 15 minuti e multipli successivi. Tutte le frazioni inferiori a 60 minuti, e debitamente autorizzate per il necessario completamento della prestazione, vengono cumulate per il recupero compensativo.

10. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare l'orario contrattualmente previsto, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs.66/2003 e s.m. e i.

11. L'erogazione dell'incentivo sarà in ogni caso consentita previa verifica della sussistenza di un saldo orario individuale complessivo pari o superiore a zero (escluse le ore lavorate in "eccedenza oraria" per l'obiettivo).

12. L'eventuale eccedenza oraria non remunerata in relazione al mancato parziale o totale raggiungimento dell'obiettivo, non può comunque essere recuperata, né liquidata.

13. Tenuto conto che, nel corso del periodo di vigenza del progetto, **altre strutture**, diverse da quelle già individuate, potrebbero rilevare l'esigenza di dover garantire la copertura dei turni nel periodo estivo, secondo gli obiettivi generali e le caratteristiche del presente progetto, si ritiene di accantonare una quantità ulteriore e forfettaria di **ore pari a 1.000**, da destinare al predetto utilizzo. L'adesione al progetto da parte di altre strutture sarà in ogni caso subordinata all'approvazione della Direzione Sanitaria e sarà oggetto di idonea comunicazione alla Delegazione Sindacale.

14. La riserva di cui sopra potrà altresì essere utilizzata dalle strutture destinatarie del presente protocollo (SS Sistema 118 e RSA S.Giusto – Distretto 2), qualora il budget già attribuito risulti non sufficiente a garantire la copertura della turnazione nel periodo estivo e durante la vigenza del progetto. Il ricorso alla riserva dovrà in ogni caso essere motivato dal Responsabile di Struttura e approvato dalla Direzione Sanitaria e sarà oggetto di idonea comunicazione alla Delegazione Sindacale.



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large blue signature on the right and several smaller ones in black and blue.



Trieste,

7 GIU. 2016

Prot. N°

3475 / GEN. III. 3. A

Al Presidente del Collegio Sindacale

Servizio SC GEVAP/ SS Relazioni Sindacali

SEDE

Referente per quanto comunicato:

dott.a Fabiana Bearzi tel. 040/3995139

(nome e cognome, numero di telefono)

E mail: relazioni.sindacali@asuits.sanita.fvg.it

Fax: 040/3995023

Rif. Nota _____ di data _____

Oggetto: Trasmissione ipotesi di contratto collettivo integrativo recante "Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2016 per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016".

In data 30 maggio u.s. è stato sottoscritto, con la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto, l'ipotesi di accordo in oggetto.

In applicazione del CCNL dd. 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40 comma 3 *sexies* del D. Lgs 165/2001 s.m. e i., ed altresì di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, queste ultime redatte secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.07.2012, come integrati dalla successiva documentazione di cui alla nota Prot. N° 5813 dd. 15.03.2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Un tanto, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
SS RELAZIONI SINDACALI
dott.a Fabiana BEARZI

Allegati: c.s.



International Network of
Health
Promoting
Hospitals & Health Services

Via Giovanni SAI 1-3
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 3997189
C.F. e P. IVA 01258370327
www.asuits.sanita.fvg.it - pec: asuits@certsanita.fvg.it



Academic Medical Center Hospital
Ospedale di Cattinara

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
C.L.P. DI TRIESTE
31 MAG 2016
Prot. n. 3372 /GEN/III/ L

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9 CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DEL 7.04.1999

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE

IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2016
PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI E DI ATTIVITÀ NEL PERIODO ESTIVO
2016**

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top left.
A large stylized signature at the top right.
A signature in the middle right.
A signature in the bottom right.
A signature in the bottom left.
A signature in the bottom center.

Richiamati

- la deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.04.2016 che:
 - ha preso atto, tra l'altro, dell'incorporazione, a decorrere dal 01.05.2016, dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", la quale è subentrata nelle funzioni del predetto ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa sottoscritto il 22.04.2016;
 - ha disposto che, a decorrere dal 01.05.2016, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" viene ad assumere il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (A.S.U.I.);
- l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, tutt'ora in vigore, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo della produttività, nonché la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
- l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016, sottoscritto in data 4 aprile 2016, tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto e reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016;

dato atto

che, risulta necessario addivenire ad un accordo stralcio per l'utilizzo di parte delle risorse aggiuntive regionali 2016 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2016;

che, tenuto conto della recente istituzione dell'A.S.U.I., detto accordo ha peraltro la finalità di avviare una prima fase di adeguamento dei criteri di remunerazione utilizzati nell'ambito territoriale ed ospedaliero e che, pertanto, le tariffe previste potrebbero essere ridefinite in occasione della revisione dei contratti integrativi aziendali vigenti per ciascuna area;

premesso che

- il piano di attività estivo 2016, redatto tenuto conto di quanto richiesto ai RID/RTD ed ai coordinatori e dagli stessi comunicato alla Direzione aziendale, ha come finalità quella di contemperare la garanzia dei livelli di erogazione delle prestazioni durante il periodo estivo con il diritto dei lavoratori al recupero psicofisico come previsto dai C.C.N.L e il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. La garanzia dei livelli di produzione aziendali ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti sono elementi indispensabili al mantenimento dell'azienda ed alla sua crescita: di conseguenza il piano di attività estivo deve essere considerato come importante strumento per garantire la continuità della produzione a sua volta dipendente dalla tutela del suo patrimonio di Risorse Umane;
- il piano di attività estivo è stato redatto considerando una fisiologica assenza di operatori per esigenze non preventivabili e non evitabili (assenze per malattia, lutti, eventi imprevedibili). In linea teorica, la necessità di dare copertura a queste assenze quando superano il livello fisiologico "preventivato" potrebbe essere garantita dall'assunzione, anche se per un breve periodo, di un certo numero di operatori destinati a "coprire" gli spazi della turnistica programmata, con una mobilità interna assicurata dagli stessi fra le varie SS.CC. dell'Azienda. Tuttavia, questa ipotesi appare idonea dal punto di vista teorico, ma si deve considerare che soprattutto per le mansioni più specializzate (infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti), la professionalità/competenza/abilità richieste sono assolutamente specifiche in base al contesto in cui viene inserito l'operatore (es. laboratorio chimico clinico, servizio immunotrasfusionale, servizio di anatomia patologica). Le stesse considerazioni valgono per la professione infermieristica: l'assistenza ad un paziente in ambito specialistico non è assolutamente garantibile da tutti

gli operatori ed immediatamente fruibile da parte del neoassunto; l'elevata tecnologia, le conoscenze sottese a qualsiasi atto assistenziale, la complessità del processo di gestione e somministrazione delle terapie richiedono conoscenze / competenze / abilità professionali che - in alcuni contesti - richiedono mesi per essere acquisite. Per quanto riguarda infine le mansioni meno specialistiche, l'intervento tempestivo da assicurare rispetto alle assenze impreviste trova ostacolo nella tempistica relativa alla procedura che deve essere attivata anche per l'acquisizione a tempo determinato. Tenuto conto dei vincoli di bilancio posti dalla programmazione regionale, per l'estate 2016 si è quindi previsto l'anticipo dell'assunzione di infermieri e OSS a copertura del turn over che si realizza dal 1° giugno 2016.

Tutto ciò premesso,

tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e le OO.SS. e la R.S.U. dell'area del personale del Comparto, in esito a quanto discusso nella riunione del 30.05.2016.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) I progetti per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016 si pongono l'obiettivo di:

- garantire la fruizione delle ferie nel periodo estivo secondo quanto sin qui assicurato in Azienda e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti;
- mantenere l'articolazione del turno già programmato nella struttura di appartenenza;
- garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.;
- assicurare una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio del personale del comparto - mensile - settimanale - quindicinale - ad opera della Direzione infermieristica, per una valutazione delle unità giornalmente presenti al fine di intervenire sulle eventuali criticità (area ospedaliera);

2) Gli allegati protocolli operativi - area ospedaliera e area territoriale - che saranno diffusi a cura dell'Amministrazione a tutte le articolazioni organizzative interessate, descrivono le modalità operative e i criteri di gestione.

3) Una prima verifica congiunta sull'utilizzo delle prestazioni aggiuntive/rar si attuerà entro la prima metà del mese di luglio sia per le strutture assistenziali che per quelle economali, in relazione ai dati disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse messe a disposizione e l'andamento nell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ferma restando la facoltà per le rappresentanze sindacali di chiedere incontri di verifica non programmati se nel corso del periodo dovessero verificarsi situazioni particolari.

4) Per il periodo dal 30 maggio 2016 le parti - tenuto conto dell'intesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali 2016 formalmente sottoscritta - convengono di destinare ai progetti per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016, in questa fase, le seguenti quote di finanziamento iniziale a carico delle Risorse Aggiuntive Regionali:

- € 310.000,00 di cui € 275.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli assistenziali a fronte di assenze non preventivabili, e € 35.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività nelle strutture economali (**Allegato 1 - area ospedaliera**);

- € 120.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei turni di presenza nel periodo estivo (**Allegato 2 - area territoriale**).

5) Le parti precisano che le finalizzazioni definite nella presente intesa saranno recepite nell'accordo complessivo sulla finalizzazione delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'esercizio 2016.

6) La presente intesa, che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio aziendale per l'esercizio 2016 intervenendo sulle risorse rese disponibili dalla Regione, sarà trasmessa a cura dell'Amministrazione al Collegio sindacale per le valutazioni di competenza, trattandosi di accordo correlato alla materia prevista dall'art. 4 del CCNL/1999, precisando fin d'ora che, in assenza di rilievi da parte dell'organismo di controllo interno, la sua sottoscrizione deve intendersi definitiva



(fatta salvo quanto previsto al punto 5). A fronte di rilievi eventualmente formulati dal Collegio sindacale, le parti si riconvocheranno immediatamente per l'analisi delle osservazioni formulate e per apportare eventuali modifiche al testo sottoscritto, ove richieste dall'organo di controllo.

7) La presente intesa sarà trasmessa inoltre all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, per le valutazioni di competenza.


8) Le relazioni periodiche e quella conclusiva di attività saranno redatte dalle Direzioni competenti e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione.

Trieste, 30 Maggio 2016

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RDU 
CGIUP 
UIL FRC L. J. - G.
CISL 
FIAS 

**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI A FRONTE DI
ASSENZE NON PREVENTIVABILI NEL PERIODO ESTIVO
ANNO 2016**

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni –per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 30 maggio 2016 al 2 ottobre 2016 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura, in presenza di situazioni eccezionali descritte al punto 1), di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi) con la preventiva autorizzazione della Direzione Infermieristica in servizi attivi nell'arco delle 24 ore (in tale fattispecie, si considerano i servizi dove la copertura sulle 24 h è garantita anche mediante il ricorso al servizio di pronta disponibilità) e delle 12 ore. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare una modifica della turnistica programmata (turno in quinta).
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori delle singole strutture complesse provvedono ad inoltrare preventivamente alla Direzione Infermieristica, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva è richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto del profilo di appartenenza, di un'equa rotazione del personale resosi disponibile e prevalentemente nel Dipartimento/struttura di afferenza; la stessa, con il consenso dell'operatore e su disposizione della Direzione Infermieristica, potrà essere resa anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi complessivi al mese.
6. La Direzione Infermieristica provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di reparto e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato (fermo restando che la frazione non può essere inferiore a 60 minuti) fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.

8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o di permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive a qualsiasi titolo, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente. Nell'ipotesi eccezionale che la prestazione aggiuntiva preceda e/o segua l'orario contrattualmente previsto (turno programmato), deve essere garantita un'interruzione di almeno 30 minuti fra le due prestazioni lavorative.
9. Il coordinatore non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo casi eccezionali, motivati e autorizzati ai sensi del precedente punto 3).
10. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo pari ai valori evidenziati nella tabella.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A (ausiliario)	140	154	242	275
B-Bs (OSS)	175	175	275	297
C (I.G.)	175	175	275	319
D-Ds	210	224	352	385

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

11. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore, saranno inoltrate alla Direzione Infermieristica su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La Direzione Infermieristica con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

SC LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI - SS ECONOMATO
PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ATTIVITA' PRESSO IL
CENTRALINO, IL SERVIZIO UNICO DI PORTIERATO AZIENDALE E TRASPORTI ESTERNI
NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2016

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 30 maggio 2016 al 2 ottobre 2016 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Direttore della SC Logistica e servizi economici nei servizi attivi nell'arco delle 24 ore del Centralino, del Portierato Unico Aziendale e dei Trasporti Esterni. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori dei singoli servizi provvedono ad inoltrare preventivamente al Direttore della SC Logistica e servizi economici, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi complessivi.
6. La SC di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo

se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente.

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A	140	154	242	275
B	175	175	275	297
C	175	175	275	319

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

10. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore di ciascun servizio, saranno inoltrate alla SC Logistica e servizi economici su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La SC Logistica e servizi economici con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI TURNI DI PRESENZA NEL PERIODO ESTIVO –
ANNO 2016**

1. Al fine di assicurare al personale del comparto afferente alle strutture di seguito indicate la fruizione delle ferie nel periodo estivo, contrattualmente dovute, si rende necessaria la definizione di un progetto organizzativo per assicurare la copertura delle presenze nel periodo estivo, mantenendo l'assetto operativo ordinario.
2. Il progetto coinvolge il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e pieno, operante presso la **SS Sistema 118**, presso la **RSA S. Giusto** e presso il SID del Distretto 2, qualora chiamato a garantire la copertura dei turni in RSA.
3. Durata del progetto: dal 30 maggio 2016 al 2 ottobre 2016 compreso.
4. Il perseguimento del progetto prevede ed impone uno specifico impegno temporale, aggiuntivo rispetto a quello ordinario (*"eccedenza oraria"*), che dovrà pertanto essere garantito esclusivamente nel periodo di vigenza del progetto.
5. L'entità del maggiore impegno (*"eccedenza oraria"*) è definita di seguito per ciascuna struttura:
 - SS Sistema 118: **2670 ore**;
 - RSA S. Giusto – Distretto 2: **400 ore**.
6. Le ore così lavorate non saranno oggetto, in ogni caso, né di recupero né di altra forma di pagamento, essendo compensate dal valore dell'incentivo erogato corrispondente:

Categoria	Valore €/h diurno	Valore €/h diurno festivo	Valore €/h notturno	Valore €/h notturno festivo
A (ausiliario)	20	22	22	25
B-Bs (OSS)	25	25	25	27
C (I.G.)	25	25	25	29
D- Ds	30	32	32	35

7. Il personale coinvolto nella realizzazione del progetto, verrà individuato dai Responsabili delle Strutture coinvolte che provvederanno a verificare preventivamente la disponibilità del personale interessato mediante idonea rilevazione (adesione volontaria), con la quale il personale si impegna a coprire la turnazione secondo le esigenze previste.
8. La quota oraria di risorse aggiuntive regionali spettante verrà erogata, di regola, nel secondo mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, previa valutazione dei turni effettivamente svolti, e quindi dello stato di avanzamento del progetto da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base di idoneo modulo certificativo redatto dal coordinatore del servizio. Ciascun dipendente percepirà quindi il compenso individuale spettante sulla base delle ore effettivamente svolte (non viene previsto un limite individuale massimo di ore remunerabili) e comunque nei limiti del budget di ore complessivo attribuito alla Struttura per la realizzazione dell'obiettivo. La turnazione del personale verrà articolata a rotazione garantendo un'equa distribuzione delle ore.
9. Il numero delle ore svolte in *"eccedenza oraria"* deve essere sempre codificato dall'operatore all'atto delle timbrature mediante l'utilizzo del codice "60" sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione resa dopo il normale orario di servizio. Per essere remunerati con le risorse aggiuntive regionali, possono essere computati esclusivamente i periodi di tempo pari o superiori a 60 minuti. Superati i 60 minuti, il tempo liquidabile è arrotondato per difetto a 15 minuti e multipli successivi. Tutte le frazioni inferiori a 60 minuti, e debitamente autorizzate per il necessario completamento della prestazione, vengono cumulate per il recupero compensativo.


10. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare l'orario contrattualmente previsto, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs.66/2003 e s.m. e i.

11. L'erogazione dell'incentivo sarà in ogni caso consentita previa verifica della sussistenza di un saldo orario individuale complessivo pari o superiore a zero (escluse le ore lavorate in "eccedenza oraria" per l'obiettivo).

12. L'eventuale eccedenza oraria non remunerata in relazione al mancato parziale o totale raggiungimento dell'obiettivo, non può comunque essere recuperata, né liquidata.

13. Tenuto conto che, nel corso del periodo di vigenza del progetto, **altre strutture**, diverse da quelle già individuate, potrebbero rilevare l'esigenza di dover garantire la copertura dei turni nel periodo estivo, secondo gli obiettivi generali e le caratteristiche del presente progetto, si ritiene di accantonare una quantità ulteriore e forfettaria di **ore pari a 1.000**, da destinare al predetto utilizzo. L'adesione al progetto da parte di altre strutture sarà in ogni caso subordinata all'approvazione della Direzione Sanitaria e sarà oggetto di idonea comunicazione alla Delegazione Sindacale.

14. La riserva di cui sopra potrà altresì essere utilizzata dalle strutture destinatarie del presente protocollo (SS Sistema 118 e RSA S.Giusto – Distretto 2), qualora il budget già attribuito risulti non sufficiente a garantire la copertura della turnazione nel periodo estivo e durante la vigenza del progetto. Il ricorso alla riserva dovrà in ogni caso essere motivato dal Responsabile di Struttura e approvato dalla Direzione Sanitaria e sarà oggetto di idonea comunicazione alla Delegazione Sindacale.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comparto recante: "Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2016 per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016".

Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione: 30.05.2016;

Periodo temporale di vigenza: 30 maggio 2016 – 2 ottobre 2016;

Composizione delegazione trattante:

Parte pubblica: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore SC GEVAP e Coordinamento gestione del personale.

Parte sindacale - Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL, FIALS, FSI, RSU.

Parte Sindacale – Organizzazioni Sindacale firmatarie: CGIL, UIL, RSU, CISL, FIALS.

Soggetti destinatari: personale del Comparto dell' "A.S.U.I." di Trieste.

Materie trattate dal contratto integrativo: finalizzazione parziale delle risorse aggiuntive regionali 2016 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo.

Come noto l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, tutt'ora in vigore, demanda alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo della produttività, nonché la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale.

In aderenza alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, in data 4 aprile 2016, è stato sottoscritto - tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto - l'Accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016 (reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016). Detto accordo regionale provvede a distribuire alle Aziende Sanitarie Regionali una specifica quota annuale di risorse, atta ad integrare il fondo per la produttività collettiva 2016.

In questo contesto, si inserisce l'Accordo stralcio in argomento che va a rispondere alle cogenti necessità dell'area ospedaliera e dell'area territoriale per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2016.

Tutto ciò premesso, le Delegazioni Trattanti, in data 30 maggio u.s., hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo in argomento.

Per quanto concerne il rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di relazioni sindacali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4, c. 2, punto III del CCNL 7 aprile 1999 stabilisce che in sede di contrattazione collettiva integrativa viene regolato lo spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti.

Per effetto del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D. Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto in argomento si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ha innovato ulteriormente il sistema delle relazioni sindacali, ma limitatamente alle forme dell'informazione e della consultazione.

Ne deriva che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, inerente la contrattazione integrativa aziendale, risulta essere tutt'ora in vigore.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nella Accordo stralcio di cui all'oggetto rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D. Lgs 150/2009.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 33/2013 in ordine alla necessità di evidenziare, in sede di relazione illustrativa, gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alla richiesta dei cittadini, si rappresenta quanto segue.

La finalizzazione parziale delle risorse aggiuntive regionali 2016 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo risponde alla necessità di adeguare la funzionalità delle risorse alle esigenze aziendali, con conseguente efficacia sia diretta che indiretta sul servizio erogato all'utenza.

Al fine di adempiere alle disposizioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni inerenti gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.e i.

Si fa presente che le riflessioni di seguito sviluppate sono relative ad elementi specifici richiesti dagli schemi di relazione Ministeriali cui l'Amministrazione provvede a dare puntuale replica, ma non sono specificamente inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

L'art. 16 del D. Lgs. 150/2009 ha precisato che per le Regioni e le Amministrazioni del Servizio Sanitario trovano diretta applicazione esclusivamente le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3, fermo restando l'obbligo per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1.

Peraltro, con riferimento ai principi di misurazione e valutazione della performance introdotti dalla normativa, va evidenziato che già la L.R. 49/96 e s.m. e i. aveva delineato il processo di programmazione e controllo degli enti e delle aziende del SSR, prevedendo la definizione dei piani di attività (articolati in obiettivi e indicatori) e delle relative risorse economico – finanziarie e strumentali destinate a supportarli.

Inoltre, la stessa norma già prevedeva l'adozione, da parte delle Aziende, di processi di budget quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza.

In aderenza alla L.R. 49/96, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.TS) applica un sistema di gestione per budget che prevede la definizione di obiettivi quali - quantitativi di attività ed inerenti la crescita professionale, lo sviluppo organizzativo, il soddisfacimento degli utenti, nonché delle risorse necessarie al loro perseguimento, assegnati ai Centri di Responsabilità.

In linea con i principi di cui al citato D. Lgs. 150/2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge 11 agosto 2010, n. 16 recante "*Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre*" che, in particolare, all'art. 6 disciplina la "*Valutazione delle prestazioni*".

L'art. 6 "*Valutazione delle prestazioni*", della suddetta legge ha previsto, al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, l'adozione progressiva, da parte delle Amministrazioni, di un apposito sistema di misurazione e di valutazione, senza stabilire una precisa tempistica e/o un termine di adozione, secondo gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 e pertanto:

- adozione di un documento programmatico o piano della prestazione;
- adozione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- adozione di sistemi per la totale accessibilità.

Inoltre, il comma 4 del citato art. 6 ha previsto altresì che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che eserciti in piena autonomia le attività previste, nonché le attività di controllo strategico riferendo, in proposito, al Direttore Generale dell'Azienda.

Al fine di dare applicazione alla normativa regionale, con decreto n. 242 dd. 2 maggio 2016, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, a seguito della propria istituzione con decorrenza 1 maggio u.s., ha stabilito la prosecuzione in capo all'A.S.U.I.TS dell'operatività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione, nella composizione prevista dal decreto n. 53/2015 dell'allora A.A.S. n. 1.

Infine, va altresì evidenziato che le vigenti disposizioni in materia di impieghi del fondo e valutazione dei risultati, di cui ai contratti integrativi aziendali vigenti nelle due Aziende alla data del 30.04.2016 e confermati con apposito verbale d'intesa dd. 30.05.2016, già prevedono, l'attribuzione di obiettivi al personale, riepilogati nel Progetto Complessivo Aziendale, l'elaborazione di una relazione sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, la totale accessibilità a tutto il personale coinvolto delle informazioni sia in sede di definizione degli obiettivi che dei risultati raggiunti, la valutazione da parte di un organismo terzo, nonché la liquidazione dei compensi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le percentuali stabiliti nei medesimi testi.

Pertanto, il sistema di definizione degli obiettivi con la metodologia budgetaria, la valutazione dei risultati e la liquidazione dei compensi dell'A.S.U.I. TS risultano già aderenti ai principi introdotti dal D. Lgs. 150/2009 e s.m e i., ed ai contenuti di cui alla L.R. 16/2010, attualmente applicabili.

Si evidenzia inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 3 del D. Lgs. 150/2009 e s.m. e i. e dall'art. 6, comma 2 lett. c) della L.R. 16/2010, l'A.S.U.I.TS ha avviato procedure atte a garantire la massima trasparenza di ogni fase del proprio ciclo di gestione della prestazione mediante la pubblicazione di tutta la relativa documentazione sul sito internet istituzionale.

Parimenti, nella medesima sezione del sito internet sono pubblicate tutte le informazioni e i dati richiesti da specifiche norme di legge al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione.

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

Il documento è suddiviso in 2 parti: la parte dispositiva è costituita dall'accordo introduttivo contenente l'impegno di spesa relativamente alle Risorse Aggiuntive Regionali 2016, cui sono allegati due documenti uno riferito ai progetti dell'area ospedaliera (servizi sanitari, SC Logistica e Servizi Economici – SS Economato) ed uno relativo al progetto dell'area territoriale (SS Sistema 118, RSA San Giusto) ove sono descritti i relativi protocolli operativi.

In premessa sono esplicitate le motivazioni che hanno portato le parti alla condivisione dei progetti, collegate alla necessità di garantire il mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi nel periodo estivo, assicurando nel contempo ai dipendenti la fruizione delle ferie nel periodo estivo ed il recupero psicofisico nei termini previsti dalle norme di legge e di contratto.

A tal fine, per l'area ospedaliera, è stata prevista la possibilità di valorizzare le prestazioni aggiuntive che si dovesse rendere necessario richiedere al personale a fronte di assenze non preventivabili durante il periodo estivo. Il progetto non intende costituire una misura complementare rispetto al piano ferie, ma rappresenta una misura eccezionale cui ricorrere solo in caso di condizioni oggettive ed evidenti di criticità.

Per l'area territoriale, è stata prevista la possibilità di valorizzare prestazioni aggiuntive per assicurare la copertura della turnistica nel periodo estivo, mantenendo l'assetto operativo ordinario, specificamente per la SS Sistema 118, presso la RSA S. Giusto e presso il SID del Distretto 2, qualora chiamato a garantire la copertura dei turni in RSA.

Si sottolinea, infatti, che il piano di attività estivo 2016, redatto tenuto conto di quanto richiesto ai Responsabili ed ai coordinatori e dagli stessi comunicato alla Direzione aziendale, ha come finalità quella di contemperare la garanzia dei livelli di erogazione delle prestazioni durante il periodo

estivo con il diritto dei lavoratori al recupero psicofisico come previsto dai C.C.N.L e il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. La garanzia dei livelli di produzione aziendali ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti sono elementi indispensabili al mantenimento dell'azienda ed alla sua crescita: di conseguenza il piano di attività estivo deve essere considerato come importante strumento per garantire la continuità della produzione a sua volta dipendente dalla tutela del suo patrimonio di Risorse Umane.

Ciò premesso, va evidenziato che le parti - tenuto conto dell'intesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali 2016 formalmente sottoscritta - hanno stabilito di destinare ai progetti per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016, in questa fase, le seguenti quote di finanziamento iniziale a carico delle Risorse Aggiuntive Regionali:

- € 310.000,00 di cui € 275.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli assistenziali a fronte di assenze non preventivabili, e € 35.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività nelle strutture economali (area ospedaliera);

- € 120.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei turni di presenza nel periodo estivo (area territoriale).

Nell'accordo sono elencati espressamente gli obiettivi posti alla base del progetto, che qui si riportano per maggiore chiarezza:

- garantire la fruizione delle ferie nel periodo estivo secondo quanto sin qui assicurato in Azienda e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti;
- mantenere l'articolazione del turno già programmato nella struttura di appartenenza;
- garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.;
- assicurare una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio del personale del comparto - mensile - settimanale - quindicinale - ad opera della Direzione infermieristica, per una valutazione delle unità giornalmente presenti al fine di intervenire sulle eventuali criticità (area ospedaliera);

Allegati all'accordo, e parte integrante e sostanziale dello stesso, sono i due protocolli operativi relativi:

area ospedaliera

- servizi sanitari - progetto relativo al mantenimento dei livelli assistenziali a fronte di assenze non preventivabili nel periodo estivo, anno 2016
- SC logistica e Servizi Economali - SS Economato - progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività presso il centralino, il servizio unico di portierato aziendale e il servizio trasporti esterni nel periodo estivo anno 2016;

area territoriale

- progetto relativo al mantenimento dei turni di presenza nel periodo estivo, anno 2016.

I protocolli contengono chiare disposizioni in merito alle modalità di accesso alle prestazioni e di attuazione dei progetti, nonché delle fasi di monitoraggio anche al fine della quantificazione dell'importo della valorizzazione dei turni, suddiviso tra categorie e tipologie di turno.

Si evidenzia che, come previsto nel testo dell'accordo, il valore previsto per ciascuna turnazione aggiuntiva è differenziato per tipologia di turno e categoria di personale interessato, è omnicomprensivo ed assorbe ogni altro compenso dovuto al personale per lavoro straordinario o indennità contrattuali.

Si segnala, infine, che le finalizzazioni definite per il finanziamento del progetto saranno in ogni caso recepite nell'accordo complessivo sui fondi contrattuali e sull'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'esercizio 2016.

Gli elementi oggetto della seconda parte del testo negoziale sono analiticamente descritti nella relazione tecnico finanziaria.

Con riferimento agli elementi di cui al Modulo II, lett. d), e) e f) degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano le seguenti riflessioni.

Tutte le risorse del fondo della produttività vengono destinate alla valorizzazione di obiettivi specifici, sulla base dei principi fondamentali stabiliti dal D. Lgs 150/2009, e pertanto, mediante:

- la definizione degli stessi;
- dei valori attesi di risultato;
- dei rispettivi indicatori.

L' accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2016, consente pertanto, anche alla luce della nuova normativa, il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse nell'ambito del fondo contrattuale a ciò deputato, nonché l'attivazione di un sistema incentivante aderente ai principi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs 150/2009 (divieto di distribuire incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi).

Infine, con riferimento a quanto richiesto dalla Parte II – Modulo 2, pag. 6, lett e) della circolare MEF n. 25 dd. 19.07.2012 ed inerente l'illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche, finanziate dal fondo di competenza, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 150/2009, si evidenzia che la materia non è specificamente inerente i contenuti dell'Accordo in esame. Tuttavia, al fine di adempiere a quanto richiesto dalla citata circolare, si precisa che, rispetto all'argomento, con decreto n. 242 dd. 02.05.2016 e successivo verbale d'intesa dd. 30.05.2016, sono mantenuti vigenti i relativi Contratti Integrativi Aziendali sottoscritti dall'allora A.A.S. n. 1 e dall'allora A.O.U.TS, elaborati in aderenza ai principi succitati e vigenti alla data del 30.04.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Michele ROSSETTI



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comparto recante: "Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2016 per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016".

Come già esplicitato nella relazione illustrativa il contratto collettivo integrativo in argomento provvede a definire, d'intesa con la parte sindacale, l'impiego di una parte del finanziamento regionale, specificamente attribuito all'A.S.U.I. TS, e da utilizzare nell'ambito del fondo della produttività del personale dell'esercizio 2016.

L'ipotesi di accordo, sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti in data 30.05.2016, rappresenta quindi una prima parte della manovra inerente l'impiego delle risorse relative al fondo per la produttività dell'esercizio 2016.

Pertanto, la relazione tecnico finanziaria viene redatta in forma semplificata, tenuto conto che trattasi di accordo stralcio con cui viene finalizzata in questa fase una parte del Fondo della produttività dell'esercizio 2016.

In applicazione del paragrafo 1.2 della circolare MEF, si provvede comunque a completare di seguito la relazione, riportando i singoli moduli previsti dagli schemi del Ministero, completati dalla forma "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato", demandando all'Organo di certificazione la valutazione della coerenza delle sezioni omesse.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

COMPARTO - da fondo produttività 2016	
MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
Modulo 2.1 - sezione I	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:	
Risorse aggiuntive 2016 per incentivi lav.notturmo e fest., turno, OTA/OSS, tutor e coordinatori (area ospedaliera)	1.620.345,17
Risorse aggiuntive 2016 per incentivi lav.notturmo e fest., turno, OTA/OSS, tutor e coordinatori (area territoriale)	335.418,48
modulo 2.2 - sezione II-	
Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:	
progetto ferie estive 2016 (area ospedaliera)	310.000,00
progetto ferie estive 2016 (area territoriale)	120.000,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (vedi nota)	430.000,00
modulo 2.3 - sezione III	
Destinazioni ancora da regolare	
Risorse aggiuntive 2016 con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali (area ospedaliera)	737.257,08
Risorse aggiuntive 2016 con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali (area territoriale)	344.820,70
modulo 2.4 - sezione IV	
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:	
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo	

Area ospedaliera	1.620.345,17
Area territoriale	335.418,48
b) totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	
Area ospedaliera	310.000,00
Area territoriale	120.000,00
c) totale destinazioni ancora da regolare	
Area ospedaliera	737.257,08
Area territoriale	344.820,70
d) totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	
Area ospedaliera	2.667.602,25
Area territoriale	800.239,18
modulo 2.5 - sezione V	
Risorse temporaneamente allocate all' esterno del fondo	non pertinente
modulo 2.6 - sezione VI	
Nota: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale	
I progetti prevedono il riconoscimento delle incentivazioni previste in relazione all'attività aggiuntiva effettivamente prestata dai dipendenti, nel rispetto delle procedure valutative e autorizzative descritte nel documento e con relazioni periodiche di attività sottoposte alla validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione.	

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Punto 4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Le quote negoziate con il presente accordo, pari complessivamente ad **€ 310.000,00 per l'area ospedaliera e € 120.000,00 per l'area territoriale**, rappresentano quota parte dell'importo complessivo attribuito rispettivamente all'ex A.O.U.TS e all'ex A.A.S. n. 1, ora costituenti l'A.S.U.I. TS, con l'accordo regionale dd. 04.04.2016.

Le quote suddette vengono integralmente finanziate con la DGR n. 579 dd. 08.04.2016.

In conclusione, la negoziazione inerente l'utilizzo di parte del finanziamento regionale per l'esercizio 2016 rileva che i valori quantificati sono correlati alle relative risorse finanziarie aggiuntive, oggetto di specifico finanziamento da parte della Regione.

Infine, con riferimento alle indicazioni di cui alla nota Prot. N° 5813 dd. 15.03.2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato, che richiedono l'evidenza del numero dei destinatari dell'accordo, nonché una quantificazione dei benefici pro capite attesi in esito alla negoziazione, si ribadisce che l'ipotesi di accordo in esame rappresenta una prima parte della negoziazione complessiva delle risorse del fondo della produttività 2016. Pertanto, in sede di relazione sul testo complessivo, si provvederà a rendere noti i dati richiesti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Michele ROSSETTI



VISTO:
IL DIRETTORE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
COORDINATORE funzione
CONTABILITÀ E BILANCIO
dott. a Cirzia CONTENTO



